

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

**VERIFICA PERIODICA  
SITUAZIONE GESTIONALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DI RILEVANZA ECONOMICA**  
*RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022*

*RICOGNIZIONE AL 31/12/2022*

<b>1</b>	<b>PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....</b>	<b>3</b>
1.1	DEFINIZIONI.....	4
1.2	L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE .....	5
1.3	LE MODALITÀ DI GESTIONE.....	6
1.4	IL CONTRATTO DI SERVIZIO .....	8
1.5	GLI SCHEMI-TIPO .....	8
1.6	GLI ADEMPIMENTI PREVISTI.....	9
<b>2</b>	<b>LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL.....</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA .....</b>	<b>13</b>
4.1	<b>IMPIANTI SPORTIVI .....</b>	<b>14</b>
	<i>A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale .....</i>	
	<i>B) Contratto di servizio.....</i>	
	<i>C) Sistema di monitoraggio - controllo .....</i>	
	<i>D) Identificazione soggetto affidatario.....</i>	
	<i>E) Andamento economico.....</i>	
	<i>F) Qualità del servizio.....</i>	
	<i>G) Obblighi contrattuali .....</i>	
	<i>H) Vincoli.....</i>	
	<i>I) Considerazioni finali.....</i>	
4.2	<b>TRASPORTO SCOLASTICO .....</b>	<b>15</b>
	<i>A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale .....</i>	
	<i>B) Contratto di servizio.....</i>	
	<i>C) Sistema di monitoraggio - controllo .....</i>	
	<i>D) Identificazione soggetto affidatario.....</i>	
	<i>E) Andamento economico.....</i>	
	<i>F) Qualità del servizio.....</i>	
	<i>G) Obblighi contrattuali .....</i>	
	<i>H) Vincoli.....</i>	
	<i>I) Considerazioni finali.....</i>	

## **1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

## 1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc.
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come *“i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della *“redditività”*, anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);
- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

## 1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

### 1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

## 1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

## 1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per la "Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio" e per la "Motivazione qualificata in caso di affidamenti diretti a società in house"

## 1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi

pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

## **2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL**

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

### 3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

**Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.**

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

I servizi di distribuzione del gas naturale e di distribuzione dell' energia elettrica sono esclusi dall'applicazione del D. lgs 201/2022 sulla base dell' art. 35 comma 1 e restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di San Polo d'Enza, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Trasporto pubblico locale	Non affidato dall'Ente	SI	SI	SI dall'Agenzia Territoriale
2	Servizio gestione rifiuti urbani	Non affidato dall'Ente	SI	SI	SI dall'Ambito
3	Servizio Idrico Integrato	Non affidato dall'Ente Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
4	Impianti sportivi	Convenzione	SI	NO	SI
5	Parcheggi	Servizio non erogato	SI	NO	NO
6	Servizi cimiteriali e funebri	In Economia	SI	NO	NO
7	Illuminazione votiva	In Economia	SI	NO	NO
8	Trasporto scolastico	Appalto di servizio	SI	NO	SI

Relativamente ai servizi Trasporto pubblico locale, gestione rifiuti urbani e idrico integrato, la ricognizione ex art. 30 degli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) affidanti dei relativi servizi è disponibile ai seguenti link:

- [https://www.am.re.it/dataroom/pdf/Relazione SPL al 31 12 2022 DEF.pdf](https://www.am.re.it/dataroom/pdf/Relazione_SPL_al_31_12_2022_DEF.pdf)
- <https://www.atersir.it/notizie/ricognizione-periodica-della-situazione-gestionale-dei-servizi-pubblici-ambientali-nel-territorio>

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

#### **4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA**

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di San Polo d'Enza i seguenti servizi:

- 1) Impianti sportivi
- 2) Trasporto scolastico

## **4.1 IMPIANTI SPORTIVI**

### **N. 2 PALESTRE COMUNALI SITUATE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

#### *A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale*

Il Comune di San Polo d'Enza, a seguito della pubblicazione di una manifestazione di interesse ed in base alle manifestazioni pervenute, ha affidato tramite stipula di apposita convenzione alla A.S.D. Sampolese Basket & Volley la gestione delle palestre per il periodo Settembre 2018 – Agosto 2021 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. La convenzione è stata effettivamente rinnovata e scadrà ad Agosto 2024.

Si allega la convenzione stipulata contenente le informazioni organizzative, gestionali, economiche e di controllo (All. 1).

### **N. 1 CAMPO DA CALCIO E PISTA DI ATLETICA LEGGERA**

#### *A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale*

Il Comune di San Polo d'Enza, a seguito della pubblicazione di una manifestazione di interesse ed in base alle manifestazioni pervenute, ha affidato tramite stipula di apposita convenzione alla A.S.D. Bibbiano – San Polo la gestione del campo da calcio e pista d'atletica comunali per il periodo Luglio 2019 – Giugno 2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio. La convenzione è stata effettivamente rinnovata e scadrà a Giugno 2025..

Si allega la convenzione stipulata contenente le informazioni organizzative, gestionali, economiche e di controllo. (All. 2)

## 4.2 TRASPORTO SCOLASTICO

### 1. NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

*Il trasporto scolastico è qualificato come un servizio pubblico locale essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito.*

*Rientra nei servizi alla persona patrimoniali di natura corrispettiva.*

*L'Ente, con l'obiettivo di favorire ed agevolare la partecipazione della popolazione scolastica alle iniziative educative, culturali e sportive promossi dal Comune stesso o dalla competente Dirigenza Scolastica, integra il normale servizio di trasporto scolastico, individuato comunemente come trasporto casa-scuola-casa come specificato negli articoli seguenti.*

### 2. TERMINI CONTRATTUALI

*E' oggetto dell'appalto del trasporto scolastico comunale la gestione del servizio di trasporto scolastico relativo alla Scuola dell'Obbligo e alla Scuola dell'Infanzia del Comune di San Polo d'Enza, per la quale è previsto l'impiego di scuolabus con relativi autisti.*

*Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con specifico riferimento alle seguenti fonti:*

- *L. R. Emilia Romagna 21/12/2007 n. 29 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"*
- *D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";*
- *D.M. 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus";*
- *D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";*
- *D.M. 01/04/2010 "Caratteristiche costruttive degli scuolabus";*
- *L. R. Emilia Romagna 08/09/2001 n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita"*

*L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio.*

*A seguito di procedura ad evidenza pubblica si è aggiudicato la gestione del servizio la ditta CO.SE.PU.RI. SOC COOP. P. A., p.iva 00470300377*

*Il Servizio in appalto scade al termine dell'anno scolastico 2025/2026 e non è più rinnovabile*

### **3. TERMINI ECONOMICI**

*Il valore complessivo annuale è di euro 84.000 euro (IVA al 10% esclusa).*

*Le rette mensili a carico dei fruitori del servizio sono le seguenti:*

*-solo andata o solo ritorno 28 euro*

*- andata e ritorno 41,50*

*Il servizio è gratuito per gli studenti diversamente abili.*

### **4. SISTEMA DI MONITORAGGIO E QUALITÀ DEL SERVIZIO**

*Nel capitolato d'appalto e nel contratto stipulato con la ditta aggiudicataria sono indicate le modalità gestionali e gli impegni che la ditta si assume nello svolgimento del servizio. Il Comune verifica la qualità del servizio anche tramite il rapporto con l'Istituto Comprensivo e il rapporto con le famiglie che usufruiscono del trasporto. Sono inoltre previsti incontri di verifica ad inizio e fine anno scolastico.*

### **5. OBBLIGHI CONTRATTUALI**

*Tutti gli obblighi a cui è tenuta la ditta aggiudicataria sono esplicitati nel capitolato d'appalto che si allega alla presente relazione. (All. 3)*

### **6. VINCOLI**

*Tutti i vincoli a cui è tenuta la ditta aggiudicataria sono esplicitati nel capitolato d'appalto che si allega alla presente relazione.*

### **7. CONSIDERAZIONI FINALI**

*Le risultanze delle verifiche effettuate sulla situazione gestione del servizio di trasporto scolastico sono state buone sia sui vincoli a cui il gestore si deve attenere che sulla qualità del servizio svolto.*

*Vi è compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.*

Allegato 1) CONVENZIONE PALESTRE

Rep. 58

**Convenzione per la concessione in gestione ed uso delle palestre comunali  
alla A. S. D. Sampolese Basket & Volley per il periodo 01 Settembre 2018 – 31 Agosto 2021**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di Luglio nella residenza municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

tra

il Comune di San Polo d'Enza rappresentato dal dott. Gabriele Mezzetti, Responsabile del 4° Servizio: Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale, del Comune di San Polo d'Enza, nato a Montecchio Emilia il 02/10/1976, Codice fiscale MZZGRL76R02F463Y

e

il sig. Giovanni Ferrari, nato a San Polo d'Enza il 24/04/51, residente a San Polo d'Enza in via F. Turati, 10, C.F. FRRGNN51D24I123W, in qualità di presidente e legale rappresentante della A. S. D. Sampolese Basket & Volley, con sede a S.Polo d'Enza via F.Petrarca n. 1, C.F. e P.IVA 01527370355,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Il Comune di S.Polo d'Enza concede in uso e gestione all'associazione sportiva denominata "Sampolese Basket & Volley" di S.Polo d'Enza, esclusivamente in orario extrascolastico, le seguenti strutture comunali:

- palestra della Scuola elementare statale "R. Pezzani" - via G.Maestri - S.Polo d'Enza;
- palestra della Scuola media statale "F. Petrarca" - via 24 Maggio, 1/C - S.Polo d'Enza;

Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, come da verbale di consegna da redigersi entro 30 giorni dalla data della firma della presente.

All'inizio del rapporto negoziale, il concessionario per mezzo di un suo rappresentante e il Comune rappresentato dall'U.T.C., redigeranno uno stato di consistenza degli immobili, dei mobili e degli impianti. Alla fine del rapporto, con le medesime modalità, sarà redatto altro stato di consistenza.

La mancata presenza, sebbene invitata a mezzo fax o e mail con certificazione di ricevuta e con congruo anticipo, nel giorno, ora e luogo per la redazione del verbale, abilita l'altra parte a procedere senza contraddittorio con la tacita intesa d'accettazione dell'operato del contraente più diligente.

Durante il periodo contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, ampliare o ristrutturare le opere e gli impianti dati in concessione, concordando con il concessionario modi e tempi di intervento. Per tali interventi o per l'utilizzo di nuovi locali, sarà concordata una revisione del canone di concessione.

**Art. 2 – Finalità della convenzione**

Lo scopo della concessione consiste nell'uso e nella gestione degli impianti suddetti, in orario extrascolastico, per le finalità sportive e sociali che la concessione persegue. La gestione degli

1



impianti non potrà essere effettuata per altro scopo, quindi la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

I beni dovranno essere gestiti con la massima cura e la “diligenza del buon padre di famiglia”.

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo diretto e con diligenza.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, d'igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto che esulano dagli obblighi propri del proprietario come previsto dal codice civile.

#### **Art. 3 – Durata della concessione**

La concessione di cui trattasi, avrà la durata d'anni tre, a decorrere dal Settembre 2018 e fino al 31 Agosto 2021.

Per la stessa è prevista una proroga alle medesime condizioni per analogo periodo (ulteriori tre anni dal 01 Settembre 2021 al 31 Agosto 2024). Qualora l'Amministrazione Comunale intendesse avvalersi di tale possibilità di proroga dovrà comunicarlo al gestore entro il mese di Luglio 2021.

#### **Art. 4 – Arredi, attrezzature, manutenzione ordinaria e straordinaria**

Il concessionario s'impegna a provvedere nell'arco della durata della presente Convenzione, all'acquisto d'arredi - attrezzature per la palestra / interventi di manutenzione ordinaria, da concordarsi con l'Ufficio tecnico comunale e l'Ufficio Sport, per una spesa complessiva fissata in euro 4.500,00 + iva se dovuta.

Il corrispettivo della Convenzione in oggetto, sarà quindi corrisposto dal concessionario tramite l'acquisto dei suddetti arredi/attrezzature o la realizzazione d'interventi di manutenzione ordinaria, di cui sarà tenuto a presentare le fatture quietanzate inerenti le spese sostenute.

Nella fattispecie il concessionario presenterà una rendicontazione annuale che documenti la spesa sostenuta. La spesa indicata si intende da sostenere nell'arco dei tre anni, pertanto alla fine di ogni anno i firmatari della presente sono delegati a concordare l'utilizzo del saldo fra corrispettivo per utilizzo degli impianti e spese sostenute; mentre alla chiusura del 3° anno il saldo dovrà essere versato nelle casse dell'Amministrazione Comunale. L'eventuale saldo versato dovrà essere impegnato per interventi su impianti sportivi comunali.

Al Concessionario compete il controllo di sicurezza della struttura e la segnalazione all'Ente concedente delle anomalie, dei danneggiamenti, dei casi di pericolo all'interno e all'esterno delle stesse. Sono, altresì, a carico del concessionario i lavori di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti che dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

S'intende, a titolo esemplificativo, per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:

- a) cambio lampade e corpi illuminanti, interruttori, punti presa e rubinetteria;
- b) riparazione e rifacimenti di parti interne, accessori e infissi;
- b) sostituzioni parti mobili (argani, reti, asticelle e bande pallavolo, retine e canestri);
- c) pulizia completa della palestra, spogliatoi e servizi igienici.

Eventuali spese straordinarie o spese obbligatorie per norme di sicurezza e/o per disposizioni delle varie federazioni saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale ed effettuate nei tempi tecnici indicati, compatibilmente con le tempistiche e le possibilità concesse dal bilancio comunale. Si intendono a carico dell'Amministrazione Comunale anche le spese delle utenze degli impianti. Nell'eventualità di spese straordinarie urgenti il concessionario è disponibile a verificarne i tempi ed i modi per affrontarle. E' facoltà del Comune fare eseguire al concessionario, previa sua disponibilità, determinati lavori di manutenzione straordinaria, per un importo comunque non superiore ad Euro 5.500, con presentazione di preventivo e successiva approvazione dell'Ufficio Tecnico. Le opere suddette potranno essere eseguite direttamente dal concessionario o da altra ditta specializzata; il rimborso da parte del Comune, avverrà a lavori ultimati, dietro presentazione di

nota spese, dopo sopralluogo di verifica della regolare esecuzione degli stessi, da approvarsi con atto formale.

Non sono imputabili al Concessionario eventuali danni derivanti da eventi eccezionali. Rimane, comunque, l'obbligo da parte del Concessionario di segnalare tempestivamente danni o necessità particolari degli impianti. Il Concessionario s'impegna inoltre a mantenere, gli impianti in perfetto stato di efficienza e di conservazione, così da poterli riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità. Curerà, inoltre, che gli impianti siano perfettamente revisionati e conformi alla normativa antinfortunistica, segnalando al Comune l'eventuale necessità di intervento.

#### **Art. 5 – Obblighi del gestore e divieti**

Il gestore, negli orari d'utilizzo extrascolastico, dovrà:

- *Garantire l'uso pluralistico delle palestre, secondo principi di imparzialità ed obbiettività.* Il concessionario è obbligato ad organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante e senza eccezione alcuna, cortesia e considerazione dell'utente. E' obbligato, inoltre, a predisporre quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.  
A questo proposito, entro il 15 settembre d'ogni anno, il concessionario presenterà una proposta d'utilizzo degli impianti per allenamenti, corsi e gare ufficiali da parte delle proprie squadre o gruppi e le richieste pervenute da parte d'associazioni sportive o gruppi diversi che dovranno pervenire entro il 5 settembre d'ogni anno. Il calendario definitivo degli utilizzi sarà comunque concordato e definito con i competenti uffici comunali e dovrà comprendere anche le squadre di altre associazioni sportive e gruppi diversi secondo le consuetudini in essere. Il concessionario è autorizzato alla riscossione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.
- *Prestare i servizi necessari per assicurare sorveglianza, assistenza, pulizia (con prodotti e mezzi a carico del concessionario) e custodia degli impianti durante gli orari d'utilizzo, nonché un adeguato servizio d'informazione al pubblico.* La pulizia dei locali dovrà essere concordata con il personale delle scuole affinché i locali stessi siano consegnati perfettamente puliti sia alle scuole che ai gruppi che utilizzano le palestre. Il personale della scuola dovrà provvedere alla pulizia con le stesse metodologie del concessionario, ed inoltre dovrà provvedere alla pulizia periodica delle vetrate, dei corpi riscaldanti ed illuminanti. In particolare competono al concessionario la gestione degli impianti, l'apertura e la chiusura degli accessi, l'accensione e lo spegnimento delle luci, la segnalazione degli orari d'utilizzo degli impianti al pubblico per l'eventuale futura programmazione dell'accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento e di produzione acqua calda, la custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature presenti negli impianti. Ad ogni chiusura dovrà corrispondere il controllo di tutti gli impianti da parte del personale di custodia impiegato dal concessionario. Solo tale personale di custodia dovrà essere dotato delle chiavi di accesso all'impianto ed, in presenza di danni rilevati prima, durante e dopo l'utilizzo dei locali, dovrà stilare apposita nota e trasmetterla ai competenti uffici del Comune.
- *Concedere l'uso e prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni organizzate dal Comune o dalle scuole secondo i tempi e le modalità da concordarsi tra le parti interessate.*
- *Rendersi disponibile per la gestione delle eventuali attività connesse alla gestione degli impianti sportivi (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.) nel rispetto della normativa vigente in materia.*
- *In caso di richiesta concedere utilizzo gratuito degli impianti al Comune di San Polo d'Enza o ad associazione patrocinata per un massimo di 10 giorni all'anno.*

E' inoltre fatto divieto:

- *Di sub concessione.*
- *Di utilizzare delle strutture per attività diverse da quelle sportive, se non preventivamente ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.* In tal caso sarà dovuto di un canone aggiuntivo giornaliero di €. 25,00 per attività classificate non economiche o prive di rilevanza economica od €. 250,00 giornaliero per attività classificate economiche o di rilevanza economica e per un massimo di giorni 10 annui.
- *Fumare nei locali delle palestre e degli spogliatoi così come accedere al terreno di gioco con calzature non idonee allo scopo.* Le associazioni o i gruppi che intendono praticare il gioco del calcetto devono indicarlo al momento di richiesta delle palestre e saranno direttamente responsabili di eventuali danni agli impianti (vetri, porte ecc.) e alle attrezzature presenti.

#### ***Art. 6 – Personale e volontari***

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione il Concessionario potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le normative di legge vigenti ed essere garantito il trattamento economico minimo risultante dai C.C.N.L.

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune della condotta tenuta dal proprio personale nei rapporti con gli utenti dei servizi, potendo l'Ente concedente esigere l'immediato allontanamento di taluno di essi per motivi particolarmente gravi.

#### ***Art. 7 – Tariffe per l'utilizzo della palestra***

Per l'uso delle palestre da parte di altri gruppi o associazioni sportive, al concessionario sarà rimborsato, da parte dei suddetti gruppi o associazioni, il costo derivante dagli oneri gestionali, nella misura prevista dal vigente tariffario d'uso deliberato dal competente organo comunale.

Le suddette quote verranno determinate annualmente dalla Giunta, sentito il Concessionario.

#### ***Art. 8 – Controlli da parte dell'Amministrazione e interventi sugli impianti***

Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Il Concessionario presenterà al Comune relazione annuale sulla gestione degli impianti.

Le visite di controllo alle strutture ed agli impianti ad esse collegati, da parte delle autorità competenti, debbono avvenire con la presenza del tecnico del concessionario e di un tecnico dell'U.T.C.

Non potranno essere apportate innovazioni e modifiche allo stato di fatto degli impianti oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale. Il Concessionario si impegna per ogni variante ai locali, agli impianti e alle attrezzature a chiedere il preventivo assenso scritto al Concedente. Ogni miglioria sarà a beneficio del Concedente senza diritto ad alcun risarcimento se non concordato.

Il Concessionario si impegna, altresì, di passare alla scadenza della concessione, la proprietà di ogni opera di addizione agli impianti e/o attrezzature, al patrimonio del Concedente senza espletamento di ulteriori formalità e con effetto dalla data del relativo verbale di riconsegna.

L

GM



### ***Art. 9 – Responsabilità ed assicurazioni***

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, arrecati in conseguenza della gestione degli impianti e non potrà in alcun modo corresponsabilizzare il Comune. Pertanto, si obbliga di tener indenne il predetto Comune da ogni e qualsiasi richiesta a tal fine avanzata da terzi se non derivante da obbligazioni previste dal codice civile e dal T.U.E.L.L. a carico del proprietario. A tale scopo il Concessionario s'impegna:

- ad assicurare tramite polizza da stipularsi con primaria impresa d'assicurazioni, la responsabilità civile per danni che possano derivare a terzi, ivi compresi il proprio personale e gli utenti, della gestione e conduzione dell'impianto;
- a sollevare comunque il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone o alle cose in relazione alla gestione e conduzione dell'impianto, rispondendo civilmente anche oltre gli importi massimi di copertura assicurativa.

### ***Art. 10 – Deposito cauzionale***

Il Concessionario, prima della stipulazione del contratto, dovrà versare presso la Tesoreria Comunale un deposito cauzionale di euro 1.500,00.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutto il periodo della concessione a garanzia dell'espletamento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, nonché dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime tra cui anche il mancato rilascio di beni all'atto della cessazione del rapporto negoziale, fatto salvo il diritto dell'Ente a richiedere risarcimento anche per eventuali danni maggiori rispetto al valore della cauzione.

Qualora l'Amministrazione Comunale disponga in tutto o in parte di tale cauzione, il concessionario è obbligato a reintegrare in tutto o in parte la stessa entro 20 giorni dall'invito del responsabile dell'ufficio competente. In caso di inadempimento sarà revocato l'affidamento della gestione e richiesto il pagamento.

### ***Art.11 – Decadenza e recesso***

Per motivi di pubblica utilità, a sua discrezione, l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario. Nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare alle federazioni indicate dal concessionario l'interruzione delle gare di campionato previste in quel lasso di tempo.

In caso di inadempimento reiterato, con almeno due constatazioni scritte, a quanto disposto nella presente convenzione, il Comune potrà dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato attraverso comunicazione scritta.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso scritto di tre mesi. Analoga facoltà è concessa al Comune.

### ***Art. 12 – Spese di registrazione***

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, da registrarsi in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, del D.P.R. 131/86, sono a carico del concessionario.

### ***Art. 13 – Controversie***


Le parti riconoscono la competenza del Foro di Reggio Emilia, per dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere in conseguenza del rapporto derivante dalla concessione.

Il Concessionario dichiara di conoscere e approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di cui agli artt. 4,5,8,12 e 15 del presente atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO,

San Polo d'Enza li 24 Luglio 2018

Il Presidente dell'A.S.D. Sampolese Basket & Volley  
Giovanni Ferrari



Il Responsabile del 4° Servizio del Comune di San Polo d'Enza  
Gabriele Mezzetti

Gh. Mezzetti



## Allegato 2) CONVENZIONE CAMPI CALCIO

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA  
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)  
Rep. n. 74

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DEI CAMPI DA CALCIO E DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA A.S.D. BIBBIANO – SAN POLO PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2019 AL 30 GIUGNO 2022 (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO)**

L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di Luglio nella residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

*TRA*

Il Comune di S.Polo d’Enza, CF. e P.IVA 00445450356, rappresentato dal Dott. Gabriele Mezzetti Responsabile del 4° Servizio del Comune di S.Polo d’Enza, nato a Montecchio Emilia il 02/10/1976 residente a Montecchio Emilia in Via Matteotti n. 55/1

*E*

L’A.S.D. Bibbiano – San Polo, CF e P.IVA 00926780354, avente sede in Bibbiano in via Fratelli Corradini n. 59 rappresentata, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, dal Sig. Zanichelli Alberto nato a Reggio Emilia il 10/10/1974 residente a Quattro Castella in Via Pavese n.14

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

Art.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede alla Società Sportiva “A.S.D. BIBBIANO – SAN POLO” con sede a Bibbiano in via Fratelli Corradini n. 59 (in seguito denominata anche “Concessionaria”) la gestione e l’uso dei campi da calcio e della pista di atletica presenti nell’impianto di proprietà comunale sito in Via Resistenza, e di tutte le attrezzature mobili ed immobili di proprietà comunale a servizio degli impianti, dettagliatamente descritte nell’apposito inventario allegato al verbale di ricognizione di cui all’art 2, per lo svolgimento dell’attività calcistica, di atletica e di manifestazioni sportive o ricreative diverse.



#### Art.2 - VERBALE DI RICOGNIZIONE

La ricognizione, l'esatta consistenza dell'impianto e del suo stato, vengono fatti risultare da apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti al momento dell'esecutività del presente atto e della presa in carico degli impianti da parte dei concessionari. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale, fermo restando l'obbligo di segnalare prontamente al Comune ogni difetto di funzionamento dei beni ricevuti in consegna. Il concessionario ha la facoltà di provvedere a sua cura e spese, al potenziamento della dotazione del parco attrezzature esistenti mediante l'apporto di altre che a suo giudizio, si rendessero necessarie anche per le attività programmate direttamente dal Comune e per un migliore svolgimento delle attività richieste. Tali attrezzature resteranno di proprietà del concessionario. Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto al Comune per l'uso delle attrezzature di proprietà del concessionario.

L'utilizzo da parte del Comune delle suddette attrezzature, dovrà essere subordinato ad un controllo delle parti, in merito alle funzionalità delle medesime, prime e dopo il loro utilizzo.

Il concessionario potrà richiedere un adeguato risarcimento economico per i danneggiamenti imputabili a imperizia o cattivo uso delle attrezzature concesse in uso.

#### Art.3 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

In relazione alla natura particolare del servizio che il concessionario è obbligato a svolgere, esso è tenuto, in qualità di associazione sportiva, ad aderire al CONI o ad un Ente di Promozione Sportiva a sua volta riconosciuto dal CONI ed ad osservare le disposizioni, per quanto di competenza, delle Leggi Regionali in vigore. La concessionaria dovrà altresì dare adeguate soluzioni e risposte alle esigenze e necessità di tipo agonistico, sociale ed amatoriale presenti in tutte le fasce di età, relativamente allo sport del calcio e alle attività di Atletica Leggera, impegnandosi a promuovere la collaborazione con le Associazioni Sportive presenti sul territorio.

#### Art.4 - USO DELL'IMPIANTO

La concessionaria non potrà far uso dell'impianto in gestione se non per i seguenti scopi e le sottoindicate modalità:

- a. promuovere e diffondere il calcio tra i cittadini di San Polo d'Enza;
- b. collaborare con la Polisportiva Sampolese Atletica nella promozione dell'utilizzo della pista d'atletica;

- c. favorire la pratica di attività agonistiche, giovanili e di avviamento allo sport, direttamente e/o in collaborazione con le altre associazioni sportive presenti sul territorio;
- d. offrire le opportunità di pratica sportiva a tutte le categorie di cittadini, nessuno escluso, senza effettuare nessun tipo di discriminazione in base a criteri di età, sesso, razza, credo politico e religioso;
- e. usare gli impianti senza alcuna finalità di lucro;
- f. supporto all'organizzazione di iniziative sportive promosse dal Comune di San Polo d'Enza;
- g. gestire i beni con la massima cura nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei Regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti.

Il Comune si riserva eccezionalmente e in pieno accordo con il Concessionario la facoltà di utilizzare direttamente, o in collaborazione con altri soggetti, l'impianto sportivo per scopi sportivi, ricreativi e sociali dandone informazione al Concessionario, con un anticipo di almeno 10 giorni, rispetto alla data fissata per la manifestazione.

Sarà cura del Comune di San Polo d'Enza non richiedere l'utilizzo dell'impianto in date già previste per lo svolgimento di Campionati ufficiali o di Tornei.

Il concessionario si impegna a trasmettere annualmente all'Ufficio Sport il programma dell'utilizzo degli impianti da parte di altre società sportive o gruppi di cittadini.

Si specifica che l'utilizzo della pista d'atletica da parte di associazioni o di privati cittadini sarà normata da apposito regolamento che verrà esposto in loco.

Le tariffe orarie di utilizzo dei campi da parte di soggetti terzi, riscosse dal concessionario, dovranno essere formalmente deliberate annualmente dal Comune di San Polo d'Enza, sentita la concessionaria.

#### Art.5 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEGLI IMPIANTI

Il concessionario si impegna, a definire e presentare al Comune, entro il 30/09 di ogni anno, un programma di attività ed iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 4.

#### Art.6 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA

La Concessionaria s'impegna, nella gestione ed uso dei campi da calcio e della pista di atletica leggera, a provvedere ai seguenti adempimenti:



- all'apertura e chiusura dei cancelli d'accesso alle strutture, prima e dopo l'uso degli impianti, alla custodia delle chiavi, dei beni ed attrezzature, al controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso ai campi le sole persone autorizzate ed il pubblico, quando previsto;

alla pulizia e riordino degli spogliatoi e servizi prima e dopo le attività sportive;

- al controllo della "sicurezza" delle strutture, segnalando tempestivamente ogni guasto che comporta interventi di manutenzione straordinaria all'Ufficio Tecnico del Comune, nonché all'attivazione ed al coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare un danno a persone o al patrimonio dell'Ente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazione Pubblica, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);

- a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti tecnologici e delle attrezzature come da normativa tecnica e libretti d'uso. A puro titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano le operazioni di manutenzione ordinaria più frequenti:

riparazione di parti accessorie di infissi e serramenti interni e sostituzione di vetri rotti;

conduzione, gestione, riparazione e sostituzione di parti accessorie soggette a consumo per usura relative agli impianti sanitari ed alle rubinetterie;

cambio lampade, interruttori, punti presa e valvole fusibili;


verifica periodica degli idranti;

necessarie sostituzioni delle parti mobili ed accessorie delle attrezzature sportive presenti nel campo da gioco soggette a consumo per usura, quali: fasciature di protezioni, corde, reti, tiranti, occhielli e materiali vari necessari al sostegno delle reti da calcio, delle porte (fisse e mobili) e della bulloneria e viteria varia;

riparazione e fissaggio degli arredamenti presenti negli spogliatoi, quali panche ed attaccapanni;

tinteggiature interne e riparazioni di rivestimenti o pavimenti interni;

alla conduzione, gestione e verifica del corretto funzionamento degli impianti tecnologici, per il riscaldamento, produzione di acqua calda, irrigazione, distribuzione dell'energia elettrica ed illuminazione, con l'obbligo di avvertire tempestivamente il Comune in caso di guasto o funzionamento anomalo, tramite segnalazione scritta da trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale ;



- alla cura dei campi, che comprende l'allestimento delle attività sportive (segnatura, montaggio, smontaggio reti e bandierine) e alla loro costante manutenzione (ripiano di eventuali dislivelli, irrigazione del terreno, semina e sfalcio periodico dell'erba, ripristino del manto erboso);
  - alla cura e manutenzione del verde pubblico ricompreso nell'area sportiva oggetto della presente convenzione. Al riguardo si precisa che il manto erboso dovrà essere mantenuto in condizioni di decoro e fruibilità (h. max. erba 15-20cm.) si prevedono circa n.7 sfalci/anno; per quanto riguarda la siepe perimetrale di recinzione, le modalità di cura e manutenzione, verranno concordate tra le parti dopo gli interventi di manutenzione straordinaria;
  - alla pulizia e manutenzione ordinaria della pista d'atletica;
  - alla presenza continuativa durante l'orario di funzionamento dell'impianto;
  - ad altre prestazioni di manutenzione ordinaria, non espressamente indicate nei punti precedenti, che si rendessero necessarie per garantire il buon svolgimento dell'attività sportiva;
  - alla manutenzione, al rifornimento del carburante dei macchinari di proprietà comunale, messi a disposizione dal Comune per l'espletamento delle suddette mansioni. L'utilizzo da parte del Concessionario dei suddetti mezzi, dovrà essere subordinato ad un controllo delle parti, in merito alle funzionalità dei medesimi, prima e dopo il loro utilizzo; Il Comune potrà richiedere un adeguato risarcimento economico per i danneggiamenti imputabili a imperizia o cattivo uso delle attrezzature concesse in uso;
  - al servizio di custodia della pista di atletica durante lo svolgimento di manifestazioni autorizzate, organizzate o patrocinate dal Comune;
- al servizio di custodia degli attrezzi e degli strumenti relativa alle varie discipline dell'Atletica Leggera;
- sono a carico del concessionario le utenze tutte: acqua, gas e energia elettrica. Per quanto concerne l'energia elettrica, la fornitura alimenta anche utenze pubbliche del Comune: la quota parte a carico del Comune per dette utenze verrà concordata con i concessionari a seguito di indagine tecnica predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale, previa condivisione tra parti sulle modalità di misurazione;
- il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose arrecati in conseguenza della gestione dell'impianto e non potrà in alcun modo corresponsabilizzare il Comune, tranne che



per danni imputabili a cause derivanti dalla non rispondenza della struttura sportiva e delle attrezzature in essa presenti alle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza come specificato alla lett b) dell'art. 9 della presente Convenzione.

A tale scopo il concessionario si impegna ad assicurare tramite polizza da stipularsi con primaria Impresa di assicurazioni, la responsabilità civile per danni che possano derivare a terzi.

Il concessionario si impegna ad individuare un unico referente che si occupi dei rapporti con l'Ufficio Tecnico comunale sui temi riguardanti il presente articolo. Il nominativo dovrà essere comunicato all'atto della stipula del presente atto, eventuali variazioni dovranno essere comunicate in forma scritta.

#### Art.7 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO

Allo scopo di salvaguardare il buon stato del terreno di gioco, in caso di maltempo la impraticabilità del campo sarà decisa:

- dal direttore di gara e delle competenti Federazioni Sportive secondo le modalità previste dall'apposito Protocollo d'Intesa provinciale;
- dal responsabile nominato dalla Società Sportiva in tutti gli altri casi.

#### Art.8 - MODALITA' DI COMPORTAMENTO E DI VIGILANZA

Il comportamento degli atleti, dirigenti e accompagnatori delle società sportive, gruppi, etc., utilizzatori degli impianti dovrà essere improntato alle elementari norme sociali di buona educazione.

Durante le partite dovrà essere garantita la sicurezza dei giocatori, accompagnatori, dirigenti e giudici di gara.

La Concessionaria si dovrà quindi adoperare perché vengano rispettate le più elementari norme di comportamento corretto ed improntato alla buona educazione e convivenza civile; dovrà altresì predisporre adeguati servizi di vigilanza che assicurino la sicurezza del pubblico e degli ospiti.

La Concessionaria è obbligata a richiamare e, se necessario, sostituire il proprio personale, i propri dirigenti ed addetti nel caso si comportassero in modo riprovevole e non adeguato alle esigenze di gestione dell'impianto.

#### Art.9 - ONERI E ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE

Il Comune concedente s'impegna a:

sostenere tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto, specificando che per manutenzione straordinaria s'intendono tutti quegli interventi che abbiano carattere straordinario in riferimento alla normativa tecnica ed ai libretti di manutenzione e d'uso, relativi al terreno, alle strutture, impianti tecnologici e attrezzature facenti parte dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione.

Contrarre idonea polizza di assicurazione relativa al rischio d'incendio, furto e di danneggiamento ad opera di terzi, nonché di RC per danni fisici derivanti ai frequentatori dell'impianto in questione, imputabili a cause derivanti dalla non rispondenza della struttura sportiva e delle attrezzature in essa presenti alle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza. Le società o gruppi sportivi utilizzatori del campo dovranno provvedere singolarmente alla stipula di idonea polizza assicurativa per gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva specifica.

L'Amministrazione Comunale, ed in specifico il Responsabile del 3° servizio, potrà eventualmente far eseguire alla società concessionaria opere di manutenzione straordinaria, per un importo comunque non superiore ad Euro 10.000,00, previa presentazione di preventivo e successiva approvazione dell'Ufficio Tecnico.

Le opere suddette potranno essere eseguite direttamente dalla concessionaria o da altra ditta specializzata; il rimborso da parte del Comune, avverrà a lavori ultimati, dietro presentazione di nota spese, previo sopralluogo di verifica della regolare esecuzione degli stessi, da approvarsi con atto formale.

La concessionaria si impegna a consegnare all'Ufficio Sport del comune, entro il 31/12, dettagliata rendicontazione delle entrate ed uscite relative alla gestione degli impianti, oggetto della presente convenzione.

#### Art.10 – ENTRATE

Saranno di competenza della Concessionaria tutte le entrate derivanti dal pagamento della tariffa per l'eventuale utilizzo dei campi da calcio da parte di altre Società Sportive, Enti di Promozione Sportiva, gruppi e associazioni varie. Come già indicato all'art.4 le tariffe orarie per l'utilizzo dei campi saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale.

Saranno inoltre acquisite dalla concessionaria tutte le entrate derivanti dal pagamento del biglietto d'ingresso per il pubblico in occasione delle partite della prima squadra.



La concessionaria stabilirà i prezzi d'ingresso per il pubblico in relazione all'importanza delle partite e tenuto conto dei prezzi applicati dalle società sportive dei comuni limitrofi.

#### Art. 11 - CONCESSIONE ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLO STADIO

Al concessionario è data in esclusiva, senza alcun corrispettivo, per la durata della Convenzione, la gestione della pubblicità di qualunque specie all'interno dello stadio comunale alle seguenti condizioni:

a) sono a carico del Concessionario tutti gli oneri per l'allestimento e la manutenzione degli spazi destinati alla pubblicità;

b) il Concessionario è tenuto a regolare con la ditta appaltatrice del servizio di riscossione dell'imposta della pubblicità i rapporti derivanti dalla concessione ed i rapporti economici con le Società ed Associazioni che di volta in volta fruiranno degli spazi;

c) il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti, compreso quelli civili e penali, della gestione degli spazi pubblicitari, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito;

d) l'installazione del materiale riservato alla pubblicità, sia per quanto concerne la durata, l'ubicazione, la quantità e la qualità è sempre soggetta a preventivo nulla-osta dell'Assessorato competente.

#### Art.12 - CAUZIONE

Il concessionario dovrà versare una cauzione pari ad Euro 3.000,00 all'atto della stipula del contratto o prestando fidejussione bancaria od assicurativa con un Istituto di Credito o Compagnia assicurativa di sua scelta o mantenendo nella Cassa Comunale il deposito cauzionale infruttifero.

La cauzione resterà vincolata per tutto il periodo della concessione a garanzia dell'espletamento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto nonché dal risarcimento danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

#### Art.13 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione di cui trattasi, avrà la durata per il periodo 1 Luglio 2019 – 30 Giugno 2022.

Per la stessa è prevista la possibilità di proroga per un ulteriore triennio.



Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria.

#### Art.14 – CONTRIBUTO DEL COMUNE

Il Comune di San Polo d'Enza riconosce all'associazione sportiva "A.S.D. Bibbiano– San Polo" un contributo economico di euro 3.000 ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni approvato con delibera del C.C. n. 41/1997 finalizzati al sostegno dell'attività sportiva ed alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 4 della presente.

#### Art.15 - VIGILANZA DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento, la facoltà di compiere a mezzo di propri organi, tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire l'esatto adempimento degli impegni previsti dalla presente convenzione, assicurando, così, un'ampia azione di vigilanza

#### Art.16 - VERIFICA ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Viene istituita una commissione paritetica formata da:

- Assessore allo Sport
- Responsabile dell'Ufficio Sport
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico
- Presidente del Concessionario
- Direttore Sportivo del Concessionario

che avrà il compito di verificare entro il 30/09, lo stato di attuazione della Convenzione e l'esame di eventuali problematiche ad essa connesse.

#### Art.17 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

La Concessionaria non può farsi sostituire da altri nella gestione della struttura, pena la decadenza di diritto della concessione medesima.

In caso di fusione con altre società la Concessionaria si impegna a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale così che questa possa verificare il persistere delle condizioni che hanno portato alla definizione della presente convenzione.

La mancata ottemperanza di questo impegno porta alla decadenza della concessione.



#### Art.18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione al disposto di una sola delle condizioni della concessione, che a tale riguardo si ritengono tutte sostanziali, comporterà la risoluzione totale "de jure et de facto", del presente atto di concessione e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto in oggetto, e ciò con un semplice provvedimento amministrativo, di cui si darà comunque preventiva comunicazione al Consiglio Comunale, con la riserva di ogni e più ampio risarcimento dei danni.

#### Art.19 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che avessero a sorgere tra l'Amministrazione Comunale e la Concessionaria saranno deferite al giudizio di tre arbitri nominati: uno dall'Amministrazione Comunale, uno dal gestore e uno dal CONI di Reggio Emilia, i quali decideranno senza formalità di giudizio. La nomina degli arbitri dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.


#### Art.20 - SPESE DELL'ATTO

Tutte le spese del presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorre per dar corso legale alla presente convenzione, immediate e future, sono a carico della Concessionaria.


Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente dell'Associazione ~~A.S.D. Bibbiano - San Polo~~ **ASD BIBBIANO SAN POLO**  
Via F.lli Corradini, 59  
42021 BIBBIANO (RE)  
C.F. • P.IVA 00926780354

ALBERTO ZANICHELLI: 

Il Responsabile del 4° Servizio del Comune di San Polo d'Enza (RE)

GABRIELE MEZZETTI: 



## Allegato 3) CAPITOLATO TRASPORTO SCOLASTICO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI  
TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN POLO D'ENZA (RE)  
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023  
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI  
CIG \_\_\_\_\_**

**Art. 1**

**Oggetto del contratto**

Il servizio ha per oggetto la gestione e l'organizzazione del trasporto scolastico sul territorio di San Polo d'Enza (RE).

Tale attività comprende:

1. organizzazione del servizio, in accordo con L'Ufficio Scuola del Comune;
2. effettuazione dei servizi di trasporto scolastico andata e ritorno da scuola;
3. effettuazione dei servizi di trasporto per attività complementari a quella scolastica (trasporti al distretto sanitario per studenti con particolari necessità).

I servizi di trasporto, oggetto del presente appalto, sono considerati servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1 L. 12/06/1990 n. 146 – Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – e successive modifiche e non possono pertanto essere interrotti o sospesi, se non per comprovate cause di forza maggiore.

**Art. 2**

**Durata**

L'appalto avrà durata per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici (2023-2024 e 2024-2025) alle medesime condizioni. La data precisa di avvio e conclusione del servizio verrà comunicata dall'ufficio scuola entro il 30-08 di ogni anno scolastico e seguirà comunque i calendari scolastici stabiliti dalla Regione Emilia Romagna.

L'aggiudicatario è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi decorrenti dalla data di inizio del contratto.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e all'offerta tecnica proposta in sede di gara, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, senza che l'aggiudicatario possa richiedere danni (art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi dell'opzione del rinnovo l'aggiudicatario sarà obbligato ad adempiere.

Entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto, l'Amministrazione dovrà comunicare all'aggiudicatario l'intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo.

E' vietato il tacito rinnovo del contratto.

La stipulazione del contratto avverrà nei termini previsti dall'art. art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'articolo sopra indicato, si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto, per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione e l'esecuzione, anche parziale, del servizio oggetto del presente appalto a fronte di nuove forme organizzative e di gestione del servizio medesimo, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

**Art. 3**

### **Importo dell'appalto**

I chilometri percorsi previsti ogni anno nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico sono 30.000.

Considerato un costo chilometrico di 2,8 euro (iva esclusa) il valore annuo dell'appalto è determinato in € 84.000 (iva esclusa) per il trasporto ordinario per un valore complessivo annuo pari a € 92.400 iva al 10% inclusa.

Stante la tipologia di servizio non sono presenti oneri per la sicurezza da interferenze e non vi è la necessità di redazione del DUVRI di cui all'art. 26 del d. lgs. 81/2008.

Il valore biennale dell'appalto è determinato in € 168.000 iva esclusa e di € 184.800 iva al 10% inclusa.

Ai fini della corretta individuazione delle procedure di gara, il valore complessivo dell'appalto viene stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d. lgs. 50/2016 in € 369.600 (iva al 10% inclusa), tenuto conto dell'eventuale rinnovo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà nel corso dello svolgimento contrattuale di modificare l'importo determinato dell'appalto qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 106 del d. lgs. 50/2016, in aumento o in diminuzione, per una diversa organizzazione dei servizi previsti.

L'aggiudicatario è tenuto ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara.

### **Art. 4**

#### **Modalità di effettuazione del servizio**

Il servizio si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico ed extrascolastico nonché dei vincoli e delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

Il periodo di funzionamento del servizio di trasporto scolastico coincide con il calendario scolastico adottato dall'autorità scolastica competente nell'ambito dell'autonomia scolastica e dagli indirizzi della Regione Emilia Romagna.

L'aggiudicatario dovrà conformare il servizio di trasporto scolastico alle indicazioni fornite dall'ufficio scuola sulla base delle iscrizioni raccolte. Il tragitto casa-scuola e ritorno dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi.

L'Ufficio Scuola provvederà a comunicare eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.

I percorsi sono predisposti e proposti dall'aggiudicatario; verificati e approvati ad insindacabile giudizio dall'Ufficio Scuola.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le seguenti modalità:

#### *Percorsi e Giornate:*

- Andata e ritorno per le scuole primarie e secondarie di primo grado dal lunedì al sabato tragitto Barcaccia, Piazzola, Fontaneto;
- Andata e ritorno per le scuole primarie e secondarie di primo grado dal lunedì al sabato tragitto Grassano, Pontenovo;
- Andata e ritorno scuola dell'infanzia dal lunedì al venerdì (con mezzo apposito ad eccezione dei bambini della frazione di Grassano che, in caso di necessità, potranno fruire del mezzo utilizzato per le scuole primarie e secondarie di primo grado);
- Trasporto studenti con particolare necessità al Distretto AUSL (da svolgersi in caso di necessità in orari e giornate da definire in corso d'anno)

## **Art. 5**

### **Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire il trasporto scolastico con un parco automezzi composto di almeno 4 scuolabus da un minimo di 24 ad un massimo di 48 posti ciascuno per il trasporto scolastico e 1 autobus GT da almeno 50 posti per le altre uscite.
- essere in possesso almeno di un mezzo per il trasporto disabili che assicuri la possibilità per gli studenti diversamente abili di accedere al servizio di trasporto scolastico.

Tutti gli automezzi dovranno avere caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti ed essere in regola con ogni disposizione vigente in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di persone.

L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di:

- a. assumere l'onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati;
- b. possedere e mantenere aggiornata la documentazione prescritta per il trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente;
- c. comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi delle persone adibite alla guida, nonché le eventuali successive variazioni;
- d. fornire all'ufficio scuola, entro 15 giorni dal rilascio, la carta di circolazione che deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) effettuato dei servizi della Motorizzazione Civile;
- e. per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, possedere la polizza assicurativa RCT per danni a persone e cose, compresa la copertura per infortunio in salita ed in discesa degli utenti, con massimali non inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente, con l'obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni;
- f. provvedere ad effettuare una revisione annuale dei mezzi utilizzati prima dell'inizio dell'anno scolastico, dandone relativa comunicazione scritta agli Uffici Scuola;
- g. effettuare una prova del percorso assegnato, su richiesta dell'ufficio scuola, prima dell'inizio del contratto, per verificare le fermate, i tempi di percorrenza e la praticabilità delle strade;
- h. comunicare immediatamente all'ufficio scuola eventuali incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
- i. dare immediata comunicazione circa qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio;
- j. munire il proprio personale di telefono cellulare o di altro mezzo che ne consenta la reperibilità, in caso di necessità o di emergenza, durante il servizio. I numeri di telefono saranno a disposizione dell'ufficio scuola, delle scuole servite e dei genitori degli alunni trasportati;
- k. essere reperibile anche al di fuori dell'orario del servizio concordato, tramite telefono cellulare;
- l. sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n° 88;
- m. individuare un responsabile che tenga i rapporti con l'Amministrazione e le Scuole che sia sempre reperibile nell'orario di svolgimento del servizio;
- n. in caso di condizioni climatiche tali da non garantire il transito in sicurezza del mezzo adibito al trasporto scolastico, avvisare telefonicamente tutti gli utenti iscritti al servizio prima dell'orario stabilito per il ritiro o il rientro al punto di fermata assegnato;
- o. svolgere il servizio attenendosi alle modalità contrattuali ed alle istruzioni impartite dall'Amministrazione Comunale. In caso di inosservanza delle norme fissate, di ritardi ingiustificati, di negligenze continuate, l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto comunicando tale intenzione con PEC e senza dover corrispondere alcun indennizzo, con ritenuta della cauzione di cui all' art. 14;
- p. osservare il Regolamento UE - GDPR 679/2016, indicando specificatamente il responsabile della Privacy, impegnandosi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge,

sui dati personali degli utenti messi a disposizione dal Comune, ovvero raccolti direttamente, con il divieto assoluto di utilizzare tali dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del presente capitolato.

#### **Art. 6**

##### **Continuità del servizio**

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la continuità del servizio.

In caso d'interruzione dovuta a guasti meccanici o di altra natura, l'aggiudicatario deve avvisare immediatamente l'ufficio scuola e provvedere entro 30 minuti all'immediata sostituzione del mezzo garantendo il regolare svolgimento del servizio mediante un veicolo con similari caratteristiche di quelli descritti all'art. 5.

In caso di inadempimento dell'obbligazione sopra indicata non sarà corrisposto il compenso relativo al servizio non effettuato e saranno applicate le penalità, di cui al successivo art. 12.

#### **Art. 7**

##### **Personale e sostituzioni**

Il servizio deve essere effettuato con personale capace ed idoneo, in numero e qualificazione, in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, con requisiti professionali e tecnici adeguati al proprio impiego e per il quale l'aggiudicatario solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione, assumendosene a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare tutto il personale necessario per un corretto espletamento del servizio; i conducenti dovranno essere in possesso della patente D, di cui al d.lgs 258/92 e della Carta di Qualificazione del Conducente - CQC.

Personale volontario può essere presente sui mezzi, qualora svolga una funzione non sostitutiva del personale individuato per il regolare svolgimento del servizio.

I Comuni hanno facoltà di chiedere la sostituzione dell'autista, qualora lo stesso sia risultato non idoneo, in circostanze documentate con particolare riferimento al profilo della sicurezza e del comportamento tenuto nei confronti degli utenti. In tal caso l'aggiudicatario deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro e non oltre cinque giorni dalla segnalazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12.

Fatte salve le sanzioni stabilite dalla Legge, i dipendenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dovranno essere allontanati immediatamente dal servizio.

#### **Art. 8**

##### **Norme comportamentali**

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo ha la responsabilità civile e penale dei bambini che trasporta e deve osservare le seguenti prescrizioni:

- a. non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- b. controllare che le fermate concordate siano poste in condizioni di sicurezza;
- c. assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e scendano solo in presenza di un genitore o di altro maggiorenne delegato;
- d. mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in contatto, un rapporto di collaborazione con il personale del Comune e delle Scuole e

garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;

- e. tenere una velocità nei limiti della sicurezza;
- f. non fumare sul mezzo e non usare il telefono cellulare;
- g. osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura;
- h. non deve far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzati dalle Amministrazioni Comunali per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo;
- i. non può richiedere integrazioni o riscuotere tariffe dagli utenti;
- j. deve riferire eventuali problemi, così che la ditta possa concordare con l'Ufficio Scuola ed in collaborazione anche con il Dirigente Scolastico, l'atteggiamento da tenere nei confronti delle famiglie e gli strumenti da usare per comunicare con le stesse, in merito non gli è concessa alcuna discrezionalità;
- k. deve garantire stabilità delle presenze sui pullman, per favorire buone relazioni con gli utenti.

L'aggiudicatario deve curare che il proprio personale:

- sia munito di distintivo di riconoscimento;
- consegna immediatamente all'ufficio scuola o alla scuola stessa, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi;
- segnali subito all'ufficio scuola eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- mantenga la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, comunichi alla ditta, che provvederà a sua volta a formalizzare mediante comunicazione all'Amministrazione appaltante, fatti e circostanze che possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio;
- eserciti la vigilanza sui trasporti sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori.

## **Art. 9**

### **Caratteristiche tecniche dei mezzi e spese di gestione**

Il servizio, compreso quello effettuato con i mezzi per eventuali sostituzioni, deve essere svolto esclusivamente con gli autoveicoli preventivamente individuati dall'aggiudicatario in sede di offerta o con altri veicoli sostitutivi accettati dal responsabile dell'ufficio scuola, ricorrendo circostanze che giustifichino la sostituzione stessa.

Tali veicoli, in regolare possesso dell'aggiudicatario, devono risultare in regola secondo le norme della circolazione, idonei al tipo di servizio ed in perfetta efficienza, ordine e pulizia secondo le norme sulla circolazione.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario, le spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso: in particolare si assume l'onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi di carrozzeria ed in genere a tutti gli interventi necessari al funzionamento ed alla conservazione ottimale degli autoveicoli per tutta la durata dell'appalto.

Gli autobus utilizzati devono:

- essere adatti al servizio da espletare;
- possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/77 così come modificato dal successivo D.M. del 31/01/1997;
- essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte;

- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92);
- essere regolarmente immatricolati presso la Motorizzazione Civile, a norma dell'art. 93 del medesimo Codice;
- circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- essere coperti di polizza assicurativa RC relativa ai veicoli;
- essere in regola con le revisioni generali ed annuali previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98.

L'aggiudicatario deve essere in possesso dell'attestazione di abilitazione ad effettuare il servizio di trasporto di cui all'art. 6 del D.M. 20/12/91, n. 448.

Il servizio deve essere effettuato con i mezzi dell'aggiudicatario nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 31/01/97, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo di viaggiatori fissato nella carta di circolazione.

## **Art. 10**

### **Responsabilità e obblighi assicurativi**

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle leggi, in particolare del Codice della strada, dei relativi regolamenti, dei decreti ed in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad emanare provvedimenti in materia di trasporto scolastico, indipendentemente dalle disposizioni ora contenutevi e più in dettaglio:

- a) E' a carico dell'aggiudicatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche in assenza o in caso di inoperatività delle polizze assicurative citate ai successivi punti c) e d), sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.
- b) Per le responsabilità dell'aggiudicatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.
- c) A fronte delle responsabilità inerenti all'attività oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i terzi e Prestatori di lavoro (RCT/O) per i danni causati a persone e cose, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.
- d) Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà essere in possesso di adeguata polizza Responsabilità Civile Auto, con massimali non inferiore ad € 32.000.000,00. per la copertura dei danni subiti dai trasportati compresi quelli causati durante le operazioni di salita e discesa effettuate con mezzi meccanici.
- e) L'aggiudicatario, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dovrà fornire ai Comuni, per ciascun automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali. L'aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, nonché per i danni di cui sopra e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, che a sua volta è sollevata da ogni responsabilità.

La sorveglianza sul rispetto del capitolato da parte dell'Amministrazione Comunale non diminuirà in nulla la responsabilità dell'aggiudicatario per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio. Ogni responsabilità, nel rispetto di tutte le norme in materia di trasporto di persone, resta a carico dell'aggiudicatario, qualora si avvalga di personale conducente diverso da quello comunicato ai sensi dell' art. 5 lettera c).

### **Art. 11 Controlli**

L'Amministrazione Comunale, avvalendosi in particolare dell'ufficio scuola, si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli, qualitativi e quantitativi, al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato.

A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l'inosservanza di quanto prescritto con il presente atto, al quale l'aggiudicatario deve rispondere entro il termine massimo di 10 giorni, in forma scritta.

E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di esibire tutti gli atti e i documenti di cui l'Amministrazione Comunale faccia richiesta.

### **Art. 12 Inadempienze e penalità**

Costituiranno oggetto di applicazione di penali le seguenti ipotesi di inadempimento, ritardo o difformità nella gestione del servizio:

- a. comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (ad es. molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o legati al servizio, velocità eccessiva o pericolosa), segnalato all'Amministrazione Comunale e da questa accertato. A seguito di accertamenti, potrà essere richiesta la rimozione del personale stesso dal servizio;
- b. utilizzo di personale conducente non in regola per l'espletamento del servizio;
- c. utilizzo di mezzi non autorizzati o non in regola per l'espletamento del servizio;
- d. inosservanza degli orari o la mancata esecuzione dei servizi, salvo casi accertati di forza maggiore, non dipendenti dall'impresa;
- e. ogni altra inadempienza derivante dagli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti dalla aggiudicatario.

Per ciascuna inadempienza accertata sarà applicata una penalità variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidiva.

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare le violazioni rendendole note all'aggiudicatario via fax, PEC o con lettera raccomandata AR, entro il termine di giorni 15, dalla data in cui si è verificata la violazione stessa o dalla data in cui l'Amministrazione Comunale ne abbia avuto notizia.

L'aggiudicatario entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita a discarico. Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga accertate le violazioni, comunica all'aggiudicatario le proprie determinazioni definitive, detraendo dal corrispettivo del servizio, ovvero dal deposito cauzionale, gli importi dovuti a titolo di penale. Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligo del risarcimento di eventuali danni riferibili alla violazione contestata.

### **Art. 13 Risoluzione per inadempimento e recesso**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione Comunale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- c. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito, sospensione dei servizi.
- d. mancata assunzione del servizio, quando richiesto dall'Amministrazione Comunale, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- e. abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- f. impiego del personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- g. violazione degli orari concordati con l'Amministrazione Comunale o l'effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti, quando non autorizzato o comunque inadempienze che comportino disservizi per l'Amministrazione Comunale;
- h. danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Amministrazione Comunale o agli utenti dei servizi;
- i. divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato personale degli utenti;
- j. qualunque altra inadempienza, ritenuta grave ad insindacabile giudizio dei comuni, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione contrattuale;
- k. il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte del Comune.

In tali casi, l'Amministrazione Comunale mediante PEC comunicherà all'aggiudicatario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

Al contratto che l'Amministrazione Comunale stipulerà con l'aggiudicatario, si applica la clausola automatica di recesso ex art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile del Servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario attraverso PEC.

In tal caso il Comune sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dai comuni;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

#### **Art. 14** **Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, all'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare cauzioni nella misura prevista dall'art. 103 del d. lgs. 50/2016. Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 10 giorni.

### **Art. 15 Corrispettivi**

L'Appaltatore svolgerà i seguenti servizi

1. organizzazione del servizio, in accordo con L'Ufficio Scuola del Comune;
2. effettuazione dei servizi di trasporto scolastico andata e ritorno da scuola;
3. effettuazione dei servizi di trasporto per attività complementari a quella scolastica (trasporti al distretto sanitario per studenti con particolari necessità ecc.).

per un corrispettivo a corpo di € 168.000,00 + I.V.A. al 10% per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.

L'importo dell'appalto sarà rivisto, in più o in meno, nel caso dovesse rendersi necessario l'utilizzo di un numero e di un tipo (posti utili) di autobus – scuolabus diversi da quello previsto, ovvero nel caso dovessero essere sostanzialmente modificati i turni di lavoro illustrati all'articolo 4.

### **Art. 16 Modalità di pagamento e anticipazione**

Le fatture dovranno essere inviate mensilmente. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti. Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di San Polo d'Enza e riporteranno tutte le indicazioni richieste per l'accettazione delle fatture elettroniche. Si procederà al pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Il D.M. n. 55/2013 dispone che il Comune individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Il codice univoco del Comune di San Polo d'Enza destinatario delle fatture elettroniche è: UF8NWE.

Scissione dei pagamenti (Split Payment).

Si informa altresì che i Comuni rientrano nel regime di cui all'art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).

Tutte le fatture emesse nei ns confronti dal 1° gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa.

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura.

Su richiesta dell'appaltatore viene calcolato l'importo dell'anticipazione, ex art. 35, comma 18, del D.Lgs.vo n. 50/2016, pari al 20% del valore del contratto che può essere aumentato fino al 30% ai sensi dell'art. 207 del dl 34/2020.

### **Art. 17**

#### **Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

L'aggiudicatario, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà:

1. comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto – ex art. 3 L. 136/2010 - entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
2. indicare, in ogni transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.

Qualora l'appaltatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della L.135/2010 come specificati nei precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato art.3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato e l'Amministrazione Comunale potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Comunale e la Prefettura competente.

### **Art. 18**

#### **Divieto di cessione del contratto - Subappalto**

Il servizio è aggiudicato in un lotto unico. È vietata la cessione anche parziale del contratto di cui al presente affidamento fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

L'intendimento di avvalersi di eventuali subappalti deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di legge, pena l'inammissibilità del ricorso al subappalto stesso.

L'effettivo ricorso al subappalto è comunque sottoposto alle condizioni e modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 50% ai sensi dell'art. 49 del DL 77/2021) dell'importo complessivo del contratto. Il subappalto non comporta modificazione agli obblighi ed oneri della ditta appaltatrice, la quale rimane responsabile nei confronti del Comune

della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. In ogni caso l'Amministrazione Comunale rimane estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti di legge e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, faranno capo esclusivamente all'appaltatore. Per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza dei contratti collettivi e degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

#### **Art. 19**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 "Codice Privacy" e del GDPR – Regolamento UE 679/2016, l'aggiudicatario autorizza il Comune di San Polo d'Enza al trattamento dei dati personali. I diritti spettanti l'Appaltatore sono quelli di cui all'art. 15 del GDPR – Regolamento UE 679/2016. La ditta aggiudicataria si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni ed i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione. Si impegna inoltre a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al Committente e averne ottenuto il consenso scritto.

#### **Art. 20**

##### **Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

#### **Art. 21**

##### **Codice di comportamento dipendenti e incompatibilità**

Il personale e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Polo d'Enza, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2014.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto di concessione.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 22**

##### **Contratto**

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto per tasse, diritti ed accessori, compresi i diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

L'aggiudicatario, qualora sia richiesto, dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, bollo e registrazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua pedissequamente gli obblighi e le prescrizioni del presente capitolato, e non rispetti tempestivamente gli adempimenti prescrittivi fin dalla stipula del contratto, senza alcuna valida giustificazione, l'Amministrazione Comunale provvederà a dichiararlo decaduto ed aggiudicherà l'appalto alla ditta concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 23 – Clausola sociale**

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.50/2016, in considerazione delle caratteristiche dei servizi da erogare e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il Comune inserisce nella lex specialis di gara la seguente clausola sociale, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nei servizi oggetto dell'appalto:

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un operatore economico diverso dall'attuale gestore, il nuovo affidatario si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'Aggiudicatario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con l'Aggiudicatario subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti.

### **Art. 24**

#### **Norme transitorie e finali**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Amministrazione Appaltante. In particolare il presente appalto è soggetto al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici.

L'aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.

Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

L'Amministrazione si riserva infine la facoltà di rivedere il presente capitolato d'appalto per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento dei servizi, a tutela dell'efficienza e della qualità dei servizi pubblici attivati.

Il presente capitolato speciale d'appalto ha validità anche in regime di aggiudicazione provvisoria del servizio.